



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 5**

ATTO N. DD 4462

Torino, 23/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA G00645/2024 PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA SCIALOJA 27/A. CIG B2160DE433. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni DD n. 5702 del 1 ottobre 2024 è stata approvata l'indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando in modalità esclusivamente telematica attraverso la piattaforma Maggioli in uso alla Città, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 36/2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si approvava la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutti gli allegati necessari per la presentazione dell'offerta che è stata inviata all'ASD Gar Rebaudengo, con sede in via Gottardo 10, Torino, C.F.: 97526740010 – P. IVA 09855320017, unica associazione che ha risposto all'avviso di indagine esplorativa di mercato, pubblicato ed approvato con DD 3216 del 31/05/2024. Alla scadenza della presentazione delle offerte definita nel 29 novembre 2024, la succitata Associazione ha presentato correttamente la documentazione richiesta.

La prima seduta pubblica di gara, in modalità telematica sulla piattaforma Maggioli in uso alla Città, ha avuto luogo il 9 dicembre 2024 ed ha verificato la documentazione amministrativa della Busta A. La Commissione ha proceduto al soccorso istruttorio per l'ASD Gar Rebaudengo, richiedendo risposta entro il 16 dicembre 2024. Nella seconda seduta pubblica di gara avvenuta il 18 dicembre 2024 la Commissione ha comunicato conforme la documentazione presentata a seguito del soccorso istruttorio da parte dell'ASD Gar Rebaudengo. Nella stessa seduta pubblica di gara la Commissione ha proceduto all'apertura della Busta B (offerta tecnica) ed ha, in seduta riservata, proceduto all'analisi della documentazione tecnica presentata e del progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) rilevando la mancanza del Quadro Economico di Progetto, indicato nella Lettera d'invito all'art. 22.b 1). Il Presidente della Commissione, vista la mancata presentazione del succitato documento, in accordo con gli altri componenti, ha proposto di sospendere la seduta per approfondimenti. Nella terza seduta pubblica del 4 febbraio 2025 il Responsabile Unico del Progetto, Dirigente della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizione Dott. Umberto Magnoni ha informato i convenuti dell'associazione che la precedente seduta del 18 dicembre era

stata sospesa per approfondimenti in merito all'offerta tecnica presentata e che i medesimi avevano avuto esito positivo; infatti sulla base degli approfondimenti effettuati anche con il servizio centrale appalti si è convenuto che la mancanza del quadro economico nella documentazione tecnica (Busta B) non costituisce motivo di esclusione. La Commissione, in seduta riservata ha attribuito i punteggi all'offerta tecnica e li ha comunicati in seduta pubblica: punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica di 40,24 al quale devono essere aggiunti i 5 punti spettanti come indicato nella Lettera d'invito per un totale di 45,24 punti. La Commissione ha proceduto poi all'apertura in seduta pubblica dell'offerta economica chiudendo la seduta pubblica per la valutazione del Piano Economico Finanziario e di conseguenza del valore della concessione indicato pari a 2.859.839 euro. In seguito, in seduta pubblica, veniva data lettura dell'offerta economica del proponente: per il canone l'operatore economico proponeva un importo di € 3.300,00 corrispondente al 20% (13 punti), mentre per le utenze relative alla parte sportiva offriva il 20% (12 punti). Il Presidente ha poi comunicato il punteggio definitivo dell'offerta tecnica e dell'offerta economica che equivale a 70,24 punti. (all. 1 verbali della commissione giudicatrice). Nella stessa seduta del 4 febbraio 2025, infine, la Commissione Giudicatrice ha proposto al RUP, così come riportato nel verbale redatto in pari data, l'aggiudicazione alla ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C. F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, della concessione dell'impianto sportivo sito in via Vittorio Scialoja 27/A, per un punteggio complessivo di punti 70,24.

Con DD 1193 del 27 febbraio 2025 si è preso atto dei fondati motivi dell'urgenza e della sussistenza dei motivi che potevano portare un grave pregiudizio dell'interesse pubblico, per l'esecuzione in via d'urgenza della concessione dell'impianto sportivo e che, in pendenza delle verifiche di legge e del perfezionamento del contratto, l'autorizzazione sarà da considerarsi inefficace in caso di accertate difformità rispetto a quanto autocertificato in sede di offerta.

Preso atto che:

- si è proceduto ad effettuare con esito positivo gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017 per la partecipazione alla gara in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria;
- non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
- non è previsto il rispetto dei termini dilatori ai sensi 18, commi 3 e 4, in quanto la procedura è sottosoglia comunitaria;
- la Società ha presentato dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99 all'ottemperanza ai sensi della Legge 68/99;
- in data 24/02/2025 è stata inoltrata alla Banca Dati Unica Nazionale Antimafia della Prefettura la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e s.m.i., di cui è pervenuta la certificazione con riscontro negativo (PR_TOUTG_Ingresso_0041824_20250224), informando che a carico dell'A.S.D. GAR REBAUDENGO e dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice Antimafia.

Ritenuto di:

- dichiarare efficace l'aggiudicazione della gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Torino, Via Scialoja 27/A, come meglio definito nelle allegate planimetrie (All. 2), all'A.S.D. Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C. F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, nella persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Giglio, approvando lo schema preliminare di concessione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1), sottoscritto in data 09/07/2025 dal Rappresentante Legale della succitata associazione sportiva, presso l'ufficio Patrimonio Impianti Sportivi della Circoscrizione 5, per accettazione preliminare di tutte le condizioni in esso contenute e offerte in sede di gara, con particolare riferimento all'esecuzione del progetto sociale e al progetto tecnico rispettando l'esecuzione del piano degli investimenti e procedere alla stipula del contratto, ad intervenuta esecutività del

presente atto. La durata della concessione sarà pari ad anni 20 (venti), considerata la consistenza degli investimenti proposti, con decorrenza, dalla data di stipula del contratto. Tale durata sarà condizionata all'esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioria, come da progetto tecnico, cronoprogramma e riepilogo sintetico della valutazione economica per la realizzazione degli interventi proposti pari ad Euro 709.179,97, oltre oneri e IVA a termini di legge, presentati in sede di offerta e conservati agli atti;

- perfezionare l'aggiudicazione della gara con la stipulazione del contratto, recependo il suddetto schema di concessione e rilevando che in caso di mancato perfezionamento del contratto per causa imputabile all'A.S.D. Gar Rebaudengo, verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo;

Considerato che:

- per la realizzazione di opere ed interventi di miglioria presso l'impianto sportivo che viene assegnato in concessione in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati nel periodo di durata del rapporto concessorio, si definiscono alcuni elementi di riferimento normativo, che vengono esplicitati nella loro evidenza nei seguenti capoversi;

- la concessione approvata con i provvedimenti sopra richiamati può essere configurata come concessione di un servizio pubblico. Tale inquadramento trova riscontro in specifiche pronunce giurisprudenziali, quali in particolare: TAR Lazio, Roma, sez. II, 22/03/2011 n. 2538; Consiglio di Stato, sez. V, n. 2385/2013 del 02/05/2013; TAR Campania, Napoli, sez. I, 10/03/2009 n. 1367 e quali, peraltro, indicate nel parere AG 87/2015/AP in data 02/12/2015, rilasciato alla Città dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

- alla luce dei riferimenti normativi e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati al capoverso precedente, si attesta che il piano economico-finanziario ed il piano degli ammortamenti costituiscono elementi essenziali dei contratti di concessione di servizi, al cui novero si ascrive, come sopra indicato, la convenzione in argomento; di conseguenza, gli investimenti effettuati dal concessionario di un servizio pubblico (e quindi anche eventuali opere eseguite da quest'ultimo, se strumentali all'esercizio del servizio stesso) devono considerarsi effettuati nell'esclusivo interesse del concessionario medesimo fino al termine del rapporto concessorio; si richiama ancora, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato n. 2385/2013 del 02/05/2013, a termini della quale, infatti, che "il bene oggetto di concessione viene sfruttato dal concessionario in termini economici-impresariali in relazione all'attività strettamente privata che lo stesso consente e che coesiste con gli obblighi di servizio pubblico, al fine di consentire al concessionario di ricavarne un utile";

- per quanto riguarda, ancora, la concessione di un servizio pubblico, la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 904/67/2015, ha ritenuto rilevante ai fini IVA solo l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, valore che deve essere indicato nella convenzione ove presente. Inoltre il Ministero delle Finanze, Dipartimento Entrate, Affari Giuridici, Ufficio del Direttore Centrale, con la risoluzione n. 75 del 26/05/2000, ha ritenuto che gli obblighi di fatturazione sorgano al momento della devoluzione del bene al concedente, al termine della concessione;

- le osservazioni sopra riportate risultano coerenti e compatibili con la disciplina riferita ai contratti di concessione contenuta della parte II del nuovo Codice Appalti, approvato con D. Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., ed in particolare con quanto previsto dagli artt. 176 e seguenti.

Con riferimento specifico agli elementi posti in evidenza nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte in data 26/04/2016 all'interpello del Comune di Torino n. 901 48/2016 in data 16/02/2016 in merito alle concessioni amministrative fra la Città e soggetti terzi in cui sia prevista l'esecuzione di lavori a carico del concessionario, si rileva quanto segue:

• in primo luogo si specifica, alla luce delle considerazioni riportate nei capoversi precedenti, che i lavori proposti in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, verranno effettuati nell'impianto sportivo comunale sito in Via Scialoja 27/A nell'interesse esclusivo del concessionario stesso, che li

eseguirà per poter sfruttare il servizio rivolto alla cittadinanza; pertanto dall'esecuzione di detti lavori non deriverà un interesse economico immediato e diretto del Comune di Torino alla realizzazione di tali lavori, poiché l'Ente stesso detiene unicamente un interesse istituzionale a offrire un servizio alla cittadinanza, e precisamente quello di promuovere e diffondere le pratiche sportive attraverso tutte le strutture disponibili;

- si attesta inoltre che non sussiste correlazione alcuna tra l'importo dei lavori, quale dichiarato dall'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, nell'offerta presentata, e l'importo del canone, ovvero che la determinazione del canone stesso pari ad Euro 3.300,00 al netto dell'IVA è stata effettuata in maniera indipendente dall'importo dei lavori che verranno eseguiti; tale determinazione è, infatti, correlata all'esito dell'apposita valutazione patrimoniale dell'impianto effettuata dal competente Ufficio Valutazioni della Divisione Amministrativa Patrimonio, con relazione di perizia n. 147/2024, e conservata agli atti, ed in relazione all'abbattimento proposto dall'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, in sede di offerta, nei limiti previsti dall'art. 11 del Regolamento n. 295;

- si attesta altresì che la spesa per l'esecuzione dei lavori, pari ad Euro 709.179,97, oltre oneri e IVA a termini di legge, sarà interamente ammortizzata dal concessionario e che al momento della riconsegna dell'impianto alla Città alla scadenza del periodo di concessione non si prevede un valore residuo dei lavori eseguiti, atteso che la durata della concessione stessa, in armonia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 del Regolamento n. 295, è stata calcolata in rapporto al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento proposto dal concessionario, in coerenza con il piano economico-finanziario presentato dall'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017 e considerato, pertanto, che l'interesse economico del Comune è limitato al fatto che l'attuale valore dell'immobile non risulti inferiore nel momento in cui il Comune rientrerà in possesso del bene allo scadere della concessione; in caso di rescissione anticipata da parte del concessionario, nulla sarà dovuto a titolo dei lavori ancora da ammortizzare.

In coerenza con quanto analiticamente indicato nei capoversi precedenti, si dà inoltre atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori,) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Scialoja 277A, non comportano riconoscimento di controprestazione. Tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio. Il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione debitamente firmata dal Dirigente Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni (All. 4).

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella Sezione Internet "Amministrazione Aperta".

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 201204257/008) ed è stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori nella Determinazione DD 5702 del 01/10/2024.

Utenza elettrica: POD IT020E00513995

Utenza idrica: 0010130820 (cod. presa 0010041770),

Nuova denominazione PDP 0100127200033600 Riscaldamento: PDR 09951207091643 sede tecnica CE-0710-A-ITC01

Dato atto che l'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017 ha presentato idonea dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 (All. 3).

Si attesta la non sussistenza di situazioni pendenti di morosità nei confronti della Città.
Il Dirigente proponente dichiara, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. e) Legge n. 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA


Per quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare in via definitiva le risultanze della Procedura Negoziata G00645/2024 per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in Via Scialoja 27/A, per le motivazioni riportate in premessa;
2. di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata G00645/2024 approvando l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale di cui al precedente punto 1), all'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, nella persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Giglio, *omissis*, per la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione a cui farà seguito la consegna dell'impianto redatta con apposito verbale;
3. di approvare lo schema di concessione allegato, (All. 1) dando atto che in attuazione della Delibera Giunta Comunale dell'8/10/2019 n. mecc. 2019 04123/004 avente ad oggetto "Interventi in ambito organizzativo nella funzione di stipula degli atti negoziali della Città. Linee Operative" per la Città di Torino il contratto sarà stipulato dal Dirigente della Circoscrizione 5;
4. di dare atto che gli obblighi previsti in relazione all'esecuzione dei lavori (cauzione, obblighi riferiti a tempi e modalità di esecuzione dei lavori) nello schema di contratto per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale sito in via Scialoja 27/A, non comportano riconoscimento di controprestazione; tali obblighi, presenti nel testo contrattuale, costituiscono adeguata garanzia per assicurare la buona conservazione del bene fin dall'avvio del rapporto concessorio, ed inoltre che al termine del periodo di godimento e sfruttamento economico della concessione il bene riconsegnato alla Città non sia ammalorato, oltre che, naturalmente, per assicurare la puntuale esecuzione dei lavori indispensabile per il perseguimento delle finalità sociali della gestione del servizio;
5. di dare atto che non trova applicazione il termine dilatorio previsto dall'art 18, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, in quanto la procedura è sottosoglia;
6. di autorizzare la sottoscrizione del contratto, previa acquisizione dei documenti necessari;
7. di approvare la redazione del contratto nella forma della scrittura privata mediante apposizione della firma digitale delle parti, dotate di certificato in corso di validità, attraverso lo scambio di corrispondenza a mezzo PEC;
8. di dare atto che la mancata sottoscrizione del contratto da parte del concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse alla concessione dell'impianto sportivo, con conseguente riconsegna dell'impianto alla Città;


9. di dare atto che il pagamento, prima della stipulazione del contratto, delle spese di atto resta a carico del concessionario con esazione a cura dell'Ufficio Cassa della Circoscrizione 5;
10. di dare atto che si provvederà alla registrazione del contratto in un elenco tenuto dalla Circoscrizione 5 trattandosi di atto da registrare in caso d'uso, poiché scrittura privata con tutte le prestazioni assoggettate ad I.V.A.;
11. di dare atto che si provvederà alla conservazione del contratto sull'applicativo informatico Doqui Acta e al suo inoltro all'ASD Gar Rebaudengo, via Gottardo 10, Torino, C.F. 97526740010 - P. IVA 09855320017, all'Archivio Storico della Città ed ai Servizi comunali interessati;
12. di dare atto che con separato provvedimento si procederà all'accertamento del canone annuo;
13. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
14. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città ed ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;
15. di dichiarare, in attuazione dell'art. 1, comma 9, lett. e) Legge n. 190/2012, di non avere rapporti di parentela, affinità con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti beneficiari;
16. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
17. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "amministrazione aperta".

Dettaglio economico-finanziario

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Roberto Vito Grieco



Planimetria generale



**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 DEL DECRETO LEGGE
31/05/2010, N. 78, CONVERTITO IN LEGGE N. 122 DEL 30/07/2010 E S.M.I.**

Il/La sottoscritto/a FIGLIO PASQUALE in qualità di legale
rappresentante dell'Associazione ASD GAR REBAUDENGO,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti,
richiamata dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, al fine di ricevere contributi dalle Finanze
Pubbliche

ATTESTA

(indicare solo una delle seguenti dichiarazioni)

- La suddetta Associazione si attiene a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 del Decreto Legge n. 78 convertito nella legge 122/2010;

oppure

- che il Decreto Legge n. 78, art. 6 comma 2 convertito nella legge 122/2010, non si applica
alla suddetta Associazione in quanto: (specificare una delle categorie riportate)

- Ente previsto nominativamente dal D. Lgs. n. 300 del 1999 e dal D. Lgs. 165 del 2001
- Università
- Ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
- Camera di commercio
- Ente del servizio sanitario nazionale
- Ente indicato nella tabella C della legge finanziaria
- Ente previdenziale ed assistenziale nazionale
- ONLUS
- Associazione di promozione sociale
- Ente pubblico economico individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze su proposta del Ministero vigilante
- Società

DICHIARA INOLTRE

Che in caso di modifiche/variazioni di quanto sopra attestato darà immediata comunicazione
alla Circoscrizione.

Data 03/07/2025

Timbro e firma del/della Legale Rappresentante



CITTA' DI TORINO
DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
SERVIZIO CIRCOSCRIZIONE 5

Allegato n. 4

OGGETTO: Determinazione proposta n. 20949/2025
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO CIRCOSCRIZIONE 5

Dott. Roberto Vito GRIECO